

Timbro e firma del Somministratore

.....

Firma del Lavoratore

.....

Nota:

(1) Le parti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 276/2003 possono stabilire che l'obbligo di cui al punto 20) sia adempiuto dall'utilizzatore. In tal caso ne va data espressa indicazione nel contratto di assunzione.

F007

LETTERA DI ASSEGNAZIONE ALLE MANSIONI

Egregio sig./Gentile sig.ra

Via

Luogo e data

Oggetto: lettera di assegnazione alle mansioni nell'ambito di rapporto di lavoro in somministrazione

Con la presente Le confermiamo il Suo invio in missione presso la seguente Società Utilizzatrice:

Ragione sociale

Sede legale in

Partita IVA/C.F.:

Tel.:

Fax:

Legale rappresentante:

Referente aziendale:

Respons. prevenz. e sicurezza:

In particolare la Società Utilizzatrice, nell'ambito di un contratto di somministrazione della durata di ha richiesto l'invio di n. lavoratori a fronte delle seguenti ragioni: *(specificare nel dettaglio le ragioni giustificatrici della somministrazione)* (1).

Il rapporto di lavoro si svolgerà alle seguenti condizioni:

- Durata della missione: dal al (salvo proroghe di volta in volta stabilite)
- Luogo di lavoro:
- Livello Categoria:
- Qualifica:
- Mansione:
- CCNL applicato dalla società utilizzatrice:
- Contratto integrativo di secondo livello:

Orario di lavoro (full time / part-time):

- dal al dalle ore alle ore
- Turni:
- pausa mensa:

Trattamento economico:

- Retribuzione oraria:
- Paga base:
- Contingenza:
- E.d.r.:
- Maggiorazioni retributive: (es. per turni e/o lavoro straordinario, ferie, festività, S. Patrono, premi di produzione, rol, ecc.)

Salute e sicurezza:

- Rischi professionali: (descrizione dei rischi attinenti all'attività lavorativa)
- Misure di sicurezza
- Materiale di protezione obbligatorio: (si) (no). (Se (si) specificare quale)
- Visita medica preventiva obbligatoria: (si) (no)
- Visita medica periodica obbligatoria: (si) (no)
- Referente Utilizzatore per addestramento/formazione:
- Responsabile servizio protezione e prevenzione:
- Addetti all'applicazione delle misure relative al primo soccorso e alla prevenzione incendi ai sensi degli artt. 45 e 46, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche:
- Medico competente:

Timbro e firma Somministratore

.....

Nota:

(1) Qualora la ragione giustificatrice sia la sostituzione di un lavoratore, indicare in via prudenziale il nominativo del lavoratore da sostituire. Qualora l'assunzione riguardi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991, va anche specificato che la missione avviene ai sensi dell'art. 20, comma 5 *bis*, d.lgs. n. 276/1991 e che il lavoratore è assunto dalle liste di mobilità ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991. Nell'ipotesi in cui si decida di ricorrere alla somministrazione a-causale in base alle disposizioni dell'art. 4, d.lgs. n. 24/2012 sarà necessario individuare il soggetto fra quelli indicati dal comma 5 *ter* (di nuova introduzione) dell'art. 20 del d.lgs. n. 276/2003. Qualora l'assunzione avvenga utilizzando l'a-causalità prevista dalla Riforma del Mercato del Lavoro sarà sufficiente indicare che il contratto è stipulato ai sensi dall'art. 1, d.lgs. n. 368/2001 come modificato dal d.l. n. 34/2014.

F008

CONTRATTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

Tra

Ragione Sociale:

Partita IVA/C.F.:

Sede Legale:

Autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione n.
rilasciata in data

Capitale sociale:

Iscrizione Registro imprese n. REA

Fideiussione assicurativa n. del rilasciata da
(Somministratore)

e

il signor

nato a il residente in

C.F.:

Contratto di lavoro somministrato a tempo determinato ex art. 22,
comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nr.

Dati Utilizzatore

Ragione Sociale:

Partita IVA/C.F.:

Sede Legale:

Tel.:

Fax:

Legale rappresentante:

Referente aziendale:

Respons. prevenz. e sicurezza:

– Data assunzione:

– Numero di matricola:

– Durata della missione: dal al (salvo proroghe di volta in
volta stabilite)

– Luogo di lavoro:

– Motivi di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato:
..... (specificare le ragioni) (1)

– Inquadramento e gruppo professionale (ex art. 25 Ccnl Lavoratori som-
ministrati):

– Livello Categoria:

– Qualifica:

– Mansione:

– Ccnl applicato dalla società utilizzatrice:

– Contratto integrativo di secondo livello:

– Periodo di prova: n. giorni dalla data di assunzione

Orario di lavoro (indicare se full time/part-time):

– dal al dalle ore alle ore

– turni

– pausa mensa

Trattamento economico:

– Retribuzione oraria:

- Paga base:
- Contingenza:
- E.d.r.:
- Maggiorazioni retributive: (es. per turni e/o lavoro straordinario, ferie, festività, S. Patrono, premi di produzione, rol, ecc.)

Salute e sicurezza:

- Rischi professionali: (descrizione dei rischi attinenti all'attività lavorativa)
- Misure di sicurezza:
- Materiale di protezione obbligatorio: (si) (no). (Se (si) specificare quale)
- Visita medica preventiva obbligatoria: (si) (no)
- Visita medica periodica obbligatoria: (si) (no)
- Referente Utilizzatore per addestramento / formazione:
- Responsabile servizio protezione e prevenzione:
- Addetti all'applicazione delle misure relative al primo soccorso e alla prevenzione incendi ai sensi degli artt. 45 e 46, d.lgs. n. 81/2008:
- Medico competente:

In conformità alle previsioni di cui all'art. 21, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 si comunicano le seguenti informazioni aggiuntive:

- durata del contratto di somministrazione stipulato tra il Somministratore e l'Utilizzatore: dal al
- Numero di lavoratori inviati in missione:

Le condizioni generali di missione di cui al retro del presente contratto ne formano parte integrante.

Il Lavoratore dichiara di avere preso visione del presente contratto e di accettare integralmente le condizioni in esso contenute.

Luogo e data

.....

Timbro e firma del Somministratore

.....

Firma del Lavoratore

.....

Condizioni generali di missione

- 1) Il lavoratore viene assunto dal Somministratore per essere inviato in missione presso l'Utilizzatore a fronte delle ragioni giustificatrici indicate nel presente contratto.
- 2) Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 276/2003 il rapporto di lavoro sarà soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001 in quanto compatibile e con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 ss.
- 3) Il lavoratore svolgerà le mansioni assegnategli e indicate nel presente contratto sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore, in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabili ai dipendenti dell'Utilizzatore.
- 4) Il luogo di lavoro e l'orario di lavoro sono stabiliti nel presente contratto.
- 5) La durata del rapporto, stabilita nel presente contratto, potrà essere prorogata, previo consenso del lavoratore e con atto scritto, per 6 volte nell'arco di 36 mesi comprensivi del periodo iniziale di missione, ovvero nel diverso numero di proroghe prevista dal contratto collettivo del Somministratore.
- 6) In caso di assenza per malattia ovvero per infortunio non occorso sul luogo di lavoro, fatto salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il Lavoratore è obbligato a informare immediatamente il Somministratore da cui dipende nella giornata in cui si verifica l'evento.
- 7) In caso di mancata comunicazione di cui al punto che precede, trascorse 24 ore dall'inizio dell'assenza, quest'ultima sarà considerata ingiustificata.
- 8) In caso di continuazione della malattia il Lavoratore è obbligato a darne comunicazione immediata al Somministratore e a far pervenire entro le 48 ore successive idonea certificazione medica attestante lo stato di malattia e la durata prevista per la stessa.
- 9) Ai sensi dell'art. 5, legge n. 300/1970 il Somministratore ha diritto a far effettuare il controllo delle assenze per infermità richieste dall'Utilizzatore. A tal fine il Lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00).
- 10) Il mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato al Somministratore.

11) Il ritardato invio del certificato medico e/o la possibilità di effettuare tempestivamente la visita di controllo, per motivi imputabili al Lavoratore, comportano la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le modalità previste dall'Inps.

12) Il mancato reperimento, senza giustificato motivo, del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità comporta l'obbligo di immediato rientro presso l'Utilizzatore oltre all'applicazione delle sanzioni economiche previste dall'art. 5, comma 14, legge n. 638/1983. In caso di mancato rientro l'assenza è considerata ingiustificata.

13) In caso di infortunio, anche di lieve entità, il lavoratore è tenuto a darne immediata notizia al Somministratore. Nel caso in cui il lavoratore non abbia ottemperato al predetto obbligo e, per tale ragione, il Somministratore non sia stato in grado di inoltrare la prescritta denuncia dell'infortunio all'Inail, il datore di lavoro è esonerato da qualsivoglia responsabilità connessa al ritardo stesso.

14) Al Lavoratore sarà corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello riconosciuto ai dipendenti dell'Utilizzatore a parità di mansioni svolte.

15) Il Somministratore è tenuto alla corresponsione del trattamento economico in favore del Lavoratore e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

16) L'Utilizzatore, in caso di inadempimento del Somministratore, è tenuto a corrispondere il trattamento economico al Lavoratore nonché i contributi previdenziali salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Somministratore.

17) L'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del Lavoratore inviato in missione.

18) L'Utilizzatore è altresì tenuto a comunicare al Somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili.

19) Il Lavoratore ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'Utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, fatta eccezione per quelli il cui godimento è condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

20) Il Somministratore (ovvero l'Utilizzatore) è tenuto ad informare il Lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e provvede alla sua formazione e al suo addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro che sono necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale il Lavoratore è inviato in missione, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni (2).

21) Laddove le mansioni cui è adibito il Lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Utilizzatore ne informa direttamente il lavoratore ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.

22) L'Utilizzatore osserva, nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

23) Laddove sia prevista, ai fini dello svolgimento delle mansioni del lavoratore, una sorveglianza sanitaria obbligatoria, preventiva e periodica, l'Utilizzatore si impegna a consegnare al lavoratore somministrato una copia della sua cartella sanitaria e di rischio in conformità con le previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

24) I dispositivi di protezione individuali sono forniti, ove necessario, direttamente dall'Utilizzatore, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

25) Il Lavoratore autorizza il Somministratore ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali relativi alla costituzione, allo svolgimento e all'estinzione del rapporto di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 22 Ccnl Lavoratori Somministrati.

26) Il lavoratore ha il diritto ad esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'Utilizzatore.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel Ccnl del Somministratore.

Timbro e firma Somministratore

.....

Firma del Lavoratore

.....

Note:

(1) Qualora la ragione sia sostitutiva, indicare in via prudenziale il nominativo del lavoratore da sostituire. Qualora l'assunzione riguardi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991, specificare che l'assunzione avviene ai sensi dell'art. 20, comma 5 *bis*, d.lgs. n. 276/1991 e dell'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991. Nell'ipotesi in cui si decida di ricorrere alla somministrazione a-causale in base alle disposizioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2012 sarà necessario individuare il soggetto fra quelli indicati dal comma 5 *ter* (di nuova introduzione) dell'art. 20 del d.lgs. n. 276/2003. Qualora l'assunzione avvenga utilizzando l'a-causalità prevista dalla Riforma del mercato del lavoro sarà sufficiente indicare che il contratto è stipulato ai sensi dall'art. 1, d.Lgs. n. 368/2001 come modificato dal d.l. n. 34/2014 (a-causale).

(2) Le parti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 276/2003 possono stabilire che l'obbligo di cui al punto 20) sia adempiuto dall'utilizzatore. In tal caso ne va data espressa indicazione nel contratto di assunzione.

F009

LETTERA DI MUTAMENTO DI MANSIONI EQUIVALENTI

(Dati dell'Agenzia per il lavoro)

Egregio Signore/Gentile sig.ra

.....

Luogo e data

Oggetto: mutamento mansioni equivalenti

Con riferimento al contratto di assunzione a tempo determinato n.
del relativo al Suo invio in missione presso l'utilizzatore con